

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1831

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BIGNOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1995

Equiparazione normativa dei medici di ruolo in servizio
negli ospedali psichiatrici giudiziari ai medici dipendenti del
Servizio sanitario nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - I medici di ruolo in servizio negli ospedali psichiatrici giudiziari del Ministero di grazia e giustizia sono un esiguo numero (circa 14) e sono attualmente inquadrati nella ottava e nona qualifica funzionale (profilo professionale: medico direttore e direttore medico coordinatore), nell'ambito del personale non dirigenziale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; nonchè con qualifica di primo dirigente e dirigente superiore nell'ambito del personale dirigenziale. Agli stessi viene attribuito, in virtù dell'articolo 40 della legge n. 395 del 1990, il trattamento economico e giuridico delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato.

I suddetti medici sono assunti mediante concorso pubblico nazionale per titoli ed esami e sono destinati alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, secondo l'organico e le funzioni previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1993, n. 178, e la tabella B3 allegata al decreto legislativo n.445 del 30 ottobre 1992.

Essi sono specialisti nelle materie di istituto: neurologia, psichiatria, antropologia criminale, igiene mentale.

L'ordinamento interno assegna ai medici direttori degli ospedali psichiatrici giudiziari funzioni fondamentali, particolarmente onerose e qualificate, che succintamente possono illustrarsi così:

1) *Funzione sanitaria*, consistente:

a) nella direzione e coordinamento del personale sanitario dell'ospedale e cioè di medici incaricati, medici di guardia, consulenti psichiatri, consulenti specialisti, farmacisti, laboratoristi, radiologi, analisti;

b) attività di reparto intesa come diagnosi e terapia dei malati di mente in collaborazione con il personale sanitario tutto;

controllo e supervisione della igiene e della profilassi dei malati in collaborazione col personale sanitario e parasanitario;

c) controllo e supervisione della igiene e profilassi dei malati e dei reparti in collaborazione col personale sanitario e parasanitario;

d) osservazione e trattamento degli internati in collaborazione con educatori, assistenti sociali, psichiatri, psicologi, cappellani, responsabili dei corsi professionali convenzionati con la Regione;

e) controllo amministrativo e sanitario della farmacia dell'ospedale; eguali compiti sono previsti per i gabinetti radiologici di analisi cliniche e specialisti in genere;

f) organizzazione e controllo di tutto il personale parasanitario;

2) *Funzione amministrativa*:

il medico di ruolo è responsabile, in qualità di funzionario delegato, di tutte le incombenze di carattere amministrativo derivanti dalla supervisione dell'Ufficio ragioneria (contabilità di cassa, conti correnti, mercede detenuti, rapporti con gli Istituti pubblici di previdenza, edilizia penitenziaria, eccetera); dell'Ufficio segreteria (personale civile e di polizia penitenziaria); e di fatte le altre funzioni connesse alla vita ed alla gestione dell'ospedale.

Il medico di ruolo è incaricato dei rapporti con l'Autorità giudiziaria con responsabilità in ordine alla stesura delle relazioni medico-legali sugli osservanti, e dei rapporti con il magistrato di sorveglianza circa il riesame della pericolosità sociale, le revocche delle misure di sicurezza.

Per quanto sopra esposto le attribuzioni dei medici di ruolo degli ospedali psichiatrici giudiziari (direttori e vicedirettori) corrispondono perfettamente a quelle previste formalmente dai decreti del Presidente della Repubblica n. 129 del 1969 e n. 761

del 1979 per le qualifiche di direttore e vicedirettore sanitario.

Lo stesso Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha implicitamente riconosciuto l'alto livello di qualificazione professionale occorrente per la Direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari allorchè, in data 13 gennaio 1995 (*Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 3-bis), avendo bandito un concorso per quattordici posti di medico di ruolo ha richiesto tra i requisiti per l'ammissione il diploma di specializzazione in psichiatria.

Orbene, non è possibile non accorgersi della grave sperequazione che viene operata quando si consideri che nel servizio sanitario nazionale il diploma di specializzazione determina l'immissione nel profilo professionale di aiuto primario.

Per quanto sopra, ed al fine di sanare una evidente disparità di trattamento rispetto ai medici di ruolo inquadrati nei ruoli del Ministero della sanità, si ritiene opportuno proporre norme per l'equiparazione normativa dei medici di ruolo del Ministero di

grazia e giustizia ai medici di ruolo del Servizio sanitario nazionale.

A sostegno della proposta si richiamano le seguenti norme:

l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria;

l'articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante modificazioni al decreto di cui sopra (in particolare, il testo che ha sostituito il comma 8 nell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che recita: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, vengono estese, nell'ambito della contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della sanità attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili»).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norme di inquadramento)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, vengono estese al personale di ruolo dipendente del Ministero di grazia e giustizia attualmente inquadrato nel profilo professionale di direttore medico coordinatore e direttore medico, le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 1298 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.